

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4276

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIMA, FRANZO, STELLA, GHIO, RADI, PREARO, BALDI,  
NAPOLITANO FRANCESCO**

*Presentata il 21 luglio 1967*

**Modifica all'articolo 1 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, concernente  
disciplina dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento italiano non ha avuto fin ora la possibilità di occuparsi dell'autostranporto professionale, il quale, pur tra molte difficoltà, ha continuato, tuttavia, a svilupparsi in armonia con l'accentuato dinamismo che ha caratterizzato e caratterizza l'economia del nostro Paese.

La disciplina normativa del settore è rimasta ferma alla legge del 1935, anche se, da allora ad oggi, quello terrestre, da fenomeno marginale e complementare, è divenuto il modo preminente e predominante di trasporto: tipico e caratteristico delle economie industriali ed accentuatamente progredite come la nostra!

Purtuttavia, la categoria degli autotrasportatori attende dal Parlamento uno *status*, un ordinamento, un inquadramento ed una tutela: in quanto espressione di legittimi interessi, e le numerose proposte di legge, depositate qui alla Camera, vogliono, appunto, significare questa sentita necessità.

In attesa che tale nuova disciplina maturi, è parso ai proponenti urgente la difesa della categoria contro il fenomeno del trasporto abusivo, attraverso sanzioni più rigorose di quelle attualmente vigenti.

Infatti, il quarto comma dell'articolo 1 della legge 1349, commina sanzioni pecunarie irrisorie contro chi « circoli senza licenza di tra-

sporto... » o, « faccia con autoveicoli propri trasporti di merci per conto terzi »; mentre il comma successivo stabilisce la facoltà al Prefetto di revocare la licenza di trasporto soltanto « in caso di ripetute irregolarità ».

La sanzione normale, per colui che pratichi il trasporto abusivo per conto terzi è, quindi, una tenue e semplice ammenda, per di più oblazionabile: ma essa non è tale da scoraggiare e da colpire alla radice il fenomeno. Tanto più, quando, si è in presenza, da una parte, del blocco, di fatto, delle autorizzazioni al trasporto in conto terzi e, dall'altra, della piena liberalizzazione delle licenze al trasporto in conto proprio.

In questa situazione, la difesa di coloro che hanno scelto, come loro propria professione, il trasporto mediante autocarri, e che, in questo settore, hanno investito il loro capitale e che, per tale attività pagano specificamente gravose tasse ed imposte, è più che mai necessaria: pena il sovvertimento e, cioè, la rovina di questa pur benemerita categoria di arditi imprenditori e di instancabili lavoratori; nella stragrande maggioranza, e per di più, classificabili in aziende a carattere familiare.

Lo strumento scelto dalla nostra proposta di legge è la sospensione della licenza di circolazione dell'autoveicolo sin dalla prima in-

frazione. La prospettiva di una inattività dell'autoveicolo è da ritenersi remora valida ed efficace a scoraggiare il trasporto abusivo. In caso di recidiva, la sospensione della licenza viene elevata fino ad un massimo di sei mesi.

A tale orientamento si informa l'articolo unico della proposta di legge, la quale, ispirandosi a criteri di giustizia, non potrà non incontrare — ne siamo certi — la vostra approvazione.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sono sostituiti dai seguenti:

« Il proprietario dell'autoveicolo che circoli senza la licenza di trasporto, oppure dell'autoveicolo autorizzato al trasporto per conto proprio, il quale venga adibito al trasporto di merci per conto terzi, è punito con la sospensione della licenza di circolazione dell'autoveicolo per un periodo di 30 giorni. Tale sospensione è disposta dal Prefetto.

In caso di ripetute irregolarità, la punizione contemplata nel comma precedente può essere elevata fino ad un massimo di 6 mesi ».